



## Statuto della Provincia di Fermo

Approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 04 agosto 2009 e modificato con deliberazioni consiliari n. 46 del 17 dicembre 2009 e n. 7 del 14 gennaio 2010.



**INDICE**

<b>TITOLO I° PRINCIPI GENERALI.....</b>	<b><u>5</u></b>
Articolo 1 (La Provincia) .....	<u>5</u>
Articolo 2 (Territorio – Sede).....	<u>5</u>
Articolo 3 (Stemma e gonfalone) .....	<u>6</u>
Articolo 4 (Albo Pretorio) .....	6
Articolo 5 (Principi di azione) .....	7
Articolo 6 (Statuto del contribuente).....	11
<b>TITOLO II° ORGANI DELLA PROVINCIA E LORO FUNZIONAMENTO.....</b>	<b><u>11</u></b>
<b>CAPO I° CONSIGLIO PROVINCIALE.....</b>	<b>11</b>
Articolo 7 (Funzione, composizione, durata e scioglimento).....	11
Articolo 8 (Competenze) .....	12
Articolo 9 (Commissioni consiliari).....	15
Articolo 10 (Commissioni speciali e commissioni di controllo e garanzia) .....	16
Articolo 11 (Gruppi consiliari) .....	16
Articolo 12 (Prima seduta e Presidenza del Consiglio).....	17
Articolo 13 (Regolamento per il funzionamento del Consiglio).....	18
Articolo 14 (Consiglieri Provinciali) .....	21
<b>CAPO II° GIUNTA PROVINCIALE.....</b>	<b>22</b>
Articolo 15 (Composizione della Giunta) .....	22
Articolo 16 (Funzionamento della Giunta ) .....	22
Articolo 17 ((Competenze della Giunta).....	24
<b>CAPO III° PRESIDENTE DELLA PROVINCIA .....</b>	<b>26</b>
Articolo 18 (Competenze del Presidente della Provincia).....	26
Articolo 19 (Linee Programmatiche) .....	28
Articolo 20 (Delegazioni del Presidente).....	28



<b>CAPO IV° DELLE ADUNANZE .....</b>	<b>29</b>
Articolo 21 (Contrasto di interessi) .....	29
Articolo 22 (Sedute del Consiglio) .....	22
Articolo 23(Sostituzione del Segretario Generale).....	30
Articolo 24 (Disciplina delle adunanze).....	31
Articolo 25 (Delle votazioni).....	31
<b>TITOLO III° ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - IL DIFENSORE CIVICO .....</b>	<b>31</b>
<b>CAPO I° PARTECIPAZIONE POPOLARE.....</b>	<b>31</b>
Articolo 26 (Sussidiarietà) .....	31
Articolo 27 (Partecipazione dei cittadini).....	<u>32</u>
Articolo 28 (Consulte e Commissioni) .....	33
Articolo 29 (Conferenza Provinciale delle Autonomie).....	33
Articolo 30 (Libere forme associative) .....	34
<b>CAPO II° INFORMAZIONE.....</b>	<b>34</b>
Articolo 31 (Ufficio per l'informazione) .....	34
Articolo 32 (Diritto di informazione per le organizzazioni sindacali) .....	34
Articolo 33 (Forum dei Servizi) .....	35
Articolo 34(Partecipazione al procedimento amministrativo).....	35
Articolo 35 (Diritto di istanza e di reclamo) .....	36
Articolo 36(Petizione).....	36
Articolo 37(Iniziativa popolare).....	36
Articolo 38 (Referendum).....	37
Articolo 39 (Ufficio Provinciale per il Referendum) .....	38
Articolo 40 (Regolamento per il referendum).....	38



## STATUTO

delibera n. 7 del 14/01/10

Articolo 41 (Validità ed effetti delle consultazioni referendarie) .....	39
<b>CAPO III° DIFENSORE CIVICO .....</b>	<b>40</b>
Articolo 42 (Difensore Civico).....	40
Articolo 43 (Modalità dell'elezione).....	40
Articolo 44 (Incompatibilità) .....	41
Articolo 45 (Compiti del Difensore Civico) .....	42
<b>TITOLO IV° GESTIONE DEI BISOGNI PUBBLICI .....</b>	<b>43</b>
<b>CAPO I° COLLABORAZIONE FRA ENTI.....</b>	<b>43</b>
Articolo 46 (Cooperazione con i Comuni) .....	43
Articolo 47 (Convenzioni).....	43
Articolo 48 (Accordi di Programma).....	44
<b>CAPO II° SERVIZI PUBBLICI LOCALI .....</b>	<b>44</b>
Articolo 49 (Servizi Pubblici Locali).....	44
Articolo 50 (Istituzioni ed aziende speciali).....	45
Articolo 51 (Società di capitali) .....	46
<b>TITOLO V° ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA .....</b>	<b>46</b>
Articolo 52 (Ordinamento finanziario e contabile) .....	46
Articolo 53 (Bilancio e programmazione finanziaria).....	47
Articolo 54 (Attività contrattuale).....	47
Articolo 55 (Revisione economico-finanziaria) .....	48
Articolo 56 (Controllo interno).....	49
<b>TITOLO VI° ORDINAMENTO FUNZIONALE.....</b>	<b>50</b>
Articolo 57 (Organizzazione funzionale) .....	50
Articolo 58 (Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi) .....	50
Articolo 59 (Dirigenti).....	51
Articolo 60 (Principi per il conferimento di incarichi dirigenziali).....	52
Articolo 61 (Costituzione di rapporti dirigenziali o di elevato contenuto specialistico a tempo determinato) .....	53



## STATUTO

*delibera n. 7 del 14/01/10*

Articolo 62 (Direzione politica e dirigenza) .....	53
Articolo 63 (Responsabilità dei dirigenti e verifica dei risultati) .....	54
Articolo 64 (Segretario Generale) .....	54
Articolo 65 (Funzioni del Segretario Generale della Provincia) .....	54
Articolo 66 (Vice Segretario Generale della Provincia) .....	55
Articolo 67 (Direttore Generale) .....	55
Articolo 68 (Funzioni del Direttore Generale).....	56
Articolo 68 (Polizia Provinciale).....	56
<b>TITOLO VII° DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	<b>57</b>
Articolo 70 (Revisione dello Statuto Provinciale).....	57



## TITOLO I° PRINCIPI GENERALI

### Articolo 1 (La Provincia)

1. La Provincia di Fermo nasce in attuazione della legge n. 147 del 11 giugno 04 per separazione dal territorio e della popolazione della originaria Provincia di Ascoli Piceno, al fine di ripristinare l'originario assetto territoriale conseguente alla suddivisione amministrativa dello Stato della Chiesa del 1816.
2. La Provincia di Fermo è ente locale territoriale ad autonomia costituzionale garantita, che, su un piano di parità con gli altri Enti Locali e con lo Stato, costituisce l'ordinamento della Repubblica Italiana.
3. Quale ente locale autonomo ed intermedio tra Comuni e Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo secondo i principi di sussidiarietà, solidarietà e adeguatezza, ispirandosi ai valori della Costituzione, della Carta europea delle autonomie locali, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, della Carta Europea per la parità degli Uomini e delle donne degli enti locali, alle leggi dello Stato e della Regione Marche, all'identità storica, culturale, civile e religiosa della sua popolazione.
4. Ai fini del presente Statuto sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini residenti sul territorio provinciale di nazionalità non italiana, nei limiti stabiliti dalla legge dello Stato.
5. La Provincia favorisce e sviluppa i rapporti di collaborazione con i Comuni e gli altri enti locali, anche attraverso le varie forme associative, per realizzare servizi e opere nell'interesse della comunità.

### Articolo 2 (Territorio – Sede)

1. La Provincia ha come capoluogo la città di Fermo, ove ha la sua sede legale.
2. Il territorio della Provincia di Fermo confina con i territori delle province di Ascoli Piceno, Macerata e con il Mare Adriatico.
3. Il territorio della Provincia di Fermo comprende i Comuni di: Altidona, Amandola, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Monte Rinaldo, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo,



Montelparo, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano Di Fermo, Porto Sant'Elpidio, Porto San Giorgio, Rapagnano, Sant'Elpidio a Mare, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio.

4. La Provincia, attraverso una adeguata politica di decentramento amministrativo favorisce l'unitarietà del territorio.

5. La Provincia assicura la continuazione dell'attività dell'attuale Circondario di Amandola quale ufficio decentrato.

6. La Provincia promuove ogni attività utile al riconoscimento e alla valorizzazione dei distretti manifatturieri, della calzatura e del cappello e del distretto dell'agro-alimentare, nel rispetto della normativa regionale.

7. Gli organi di governo e di indirizzo politico-amministrativo della Provincia e le commissioni formalmente istituite si riuniscono, di norma, presso la città di Fermo, salvo esigenze che ne richiedano la riunione in altra sede della circoscrizione provinciale.

### **Articolo 3 (Stemma e gonfalone)**

1. La Provincia di Fermo ha, come segno distintivo, uno stemma ed un gonfalone stabiliti dal Consiglio provinciale, la Provincia di Fermo utilizza lo stemma ed il gonfalone le cui caratteristiche sono quelle della torre rossa su fondo bianco, dell'aquila su fondo giallo, della croce bianca su fondo rosso e dei simboli rappresentanti la spiga, l'ape e l'ancora su fondo bicolore, come da riproduzioni allegate.

2. L'utilizzo di stemma e gonfalone è disciplinato da apposito regolamento.

3. Distintivo del Presidente della Provincia é una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica italiana e lo stemma della Provincia, da portare a tracolla.

### **Articolo 4 (Albo Pretorio)**

1. Nella sede della Provincia e nella sede circondariale sono previsti appositi spazi da destinare alla pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. La pubblicità legale viene assicurata dall'albo pretorio della Provincia presso la sede centrale fino



alla sua legale sostituzione attraverso la pubblicazione sul sito web della stessa Provincia.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità della lettura.

3. Il Segretario Generale della Provincia é responsabile della pubblicazione degli atti.

4. Fermo restando le forme di pubblicità legale previste dalla legge, le attività e gli atti della Provincia vengono portati a conoscenza del pubblico attraverso l'uso di strumenti telematici in uso alla Provincia.

### Articolo 5 (Principi di azione)

1. La Provincia fonda la propria azione sui principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

2. La Provincia nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle ad essa conferite con legge dello Stato e della Regione:

a) promuove le condizioni per rendere effettivi il diritto al lavoro, allo studio, alla cultura, valorizza la differenza di sesso come espressione degli uomini e delle donne della comunità e rimuove gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, assicurando la presenza di entrambi i sessi in tutte le commissioni consultive interne e di concorso della Provincia, salva motivata impossibilità;

b) tutela il lavoro in tutte le sue forme ed organizzazioni; promuove il realizzarsi delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro e incentiva ogni azione volta alla prevenzione degli infortuni; promuove l'integrazione fra orientamento, istruzione, formazione e lavoro, anche ai fini della sicurezza; riconosce e tutela il fondamentale ruolo della formazione nel processo di educazione permanente della persona;

c) sostiene il pieno esercizio dei diritti di libertà all'informazione dei cittadini per una partecipazione consapevole;

d) promuove e garantisce il recupero, la tutela, la valorizzazione delle risorse naturali e del paesaggio, storiche, artistiche, culturali delle tradizioni locali, nonché lo sviluppo sostenibile, favorendo la certificazione di qualità di tutte le attività produttive sia degli enti che del territorio, valorizza e gestisce con



metodi partecipativi i beni paesaggistici nell'ottica dell'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio e del Codice dei beni culturali e del Paesaggio;

e) interviene per difendere il suolo ed il sottosuolo, per proteggere la flora e la fauna, per governare le acque superficiali e profonde, preservandole da inquinamenti chimici e batteriologici, per contenere le emissioni di gas tossici in atmosfera e per prevenire altre cause di inquinamento come quello acustico, elettromagnetico e luminoso;

f) riconosce l'acqua quale diritto umano primario, bene comune inalienabile del quale mantenere la proprietà e la gestione pubblica. Valorizza i bacini idrografici della Provincia ispirando la programmazione territoriale ai criteri di salvaguardia delle risorse e degli ambienti fluviali;

g) partecipa attivamente alla gestione del Parco Nazionale dei Sibillini, delle Riserve Naturali e delle aree protette e si attiva per istituirne di nuove in quelle parti del territorio provinciale a specifica vocazione, promuove e coordina attività culturali, educative e turistiche per la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali, del risparmio energetico e dello sviluppo delle energie rinnovabili, in collaborazione con istituzioni, enti ed associazioni di volontariato;

h) agisce perché siano assicurati a tutti i cittadini i servizi sociali e concorre all'organizzazione dei servizi sanitari, promuovendo la razionalizzazione delle strutture nel territorio ed il miglioramento degli standards delle prestazioni;

i) favorisce lo sviluppo del turismo, dell'industria, della pesca marittima e dell'artigianato;

l) riconosce il settore agricolo come settore economico produttore di beni primari alla vita, ne riconosce la valenza nella gestione territoriale e per questo ne favorisce la crescita in particolare con l'inserimento dei giovani e valorizza la tipicità delle produzioni di ogni territorio orientandole verso la qualità, contribuisce alla conservazione e al recupero delle pratiche tradizionali, incentiva quelle ecologiche e la riconversione biologica delle colture creando un nuovo patto tra imprenditori agricoli, commercianti e consumatori. Promuove il mantenimento delle tipicità, intese come radici culturali del territorio fermano, per farne un veicolo turistico con la creazione di marchi a denominazione di origine controllata. Riconosce nella proprietà e nelle imprese individuali ed associate degli operatori del settore e nella cooperazione le strutture fondamentali della agricoltura nel proprio territorio;



- m) concorre alla limitazione dell'uso degli organismi geneticamente modificati tranne che per fini sperimentali e di ricerca;
- n) promuove e favorisce in ogni settore la cooperazione;
- o) promuove e agevola l'organizzazione razionale delle attività commerciali e distributive al fine prevalente della tutela dei consumatori;
- p) favorisce l'affermazione di un modello di "Economia del territorio fermano" che abbia un approccio trasversale con tutti i settori socioeconomici e nella quale siano centrali le persone, la qualità della vita, le relazioni e l'ambiente;
- q) opera per il superamento degli squilibri territoriali e settoriali, con particolare riferimento allo sviluppo delle aree interne ed assume iniziative per le zone montane e la Comunità Montana;
- r) incentiva la gestione associata di funzioni e servizi da parte dei Comuni;
- s) riconosce nell'attività culturale, nella pratica sportiva, dilettantistica, nell'impiego del tempo libero, momenti essenziali ed autonomi della formazione ed esplicazione della persona umana ed a tal fine li favorisce promuovendo strutture decentrate ed iniziative idonee;
- t) consolida e valorizza gli interventi di sistema e le infrastrutture culturali di rete volte ad accrescere coesione, consapevolezza, creatività, inclusione e partecipazione;
- u) promuove progetti di alta qualificazione tali da dare riconoscibilità al territorio fermano;
- v) favorisce le condizioni perché tutte le attività culturali, intese come spazi per l'espressione dei cittadini e per sperimentare forme rinnovate di vita comunitaria siano diffuse in maniera capillare sull'intero territorio provinciale;
- z) favorisce la cooperazione, i rapporti economici e culturali dei cittadini e delle associazioni della Provincia, con i cittadini delle Province e Regioni limitrofe, nonché di Stati esteri;
- aa) promuove una politica di pace e di integrazione culturale favorendo il dialogo interreligioso tra persone provenienti da paesi diversi che dimorino nel territorio italiano nel rispetto della normativa vigente;



bb) favorisce l'associazionismo in genere e particolarmente quello giovanile, riconoscendo il ruolo delle organizzazioni sindacali quali soggetti sociali costituzionalmente tutelati;

cc) riconosce il valore storico della Resistenza e valorizza le iniziative concernenti la riproposizione storica di tale periodo;

dd) opera per assicurare a tutti i cittadini diversamente abili l'effettivo diritto al pieno affermarsi della loro personalità e per rimuovere le cause sociali, culturali ed economiche nonché architettoniche che ostacolano la loro partecipazione alla vita del paese garantendo il pieno diritto all'accessibilità e fruibilità di tutti gli spazi pubblici. Opera altresì per agevolare l'inserimento dei diversamente abili nel mondo del lavoro;

ee) riconosce il valore dell'anziano, favorendo un ruolo attivo della sua presenza nella società;

ff) tutela la vita umana, la persona, la famiglia come valore e struttura fondamentale della società e promuove la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, sostiene la maternità promuovendo azioni a sostegno della donna in gravidanza sin dal concepimento;

gg) tutela i diritti dell'infanzia e della adolescenza al fine di prevenire fenomeni di emarginazione, di sfruttamento del lavoro minorile e di comportamenti devianti;

hh) promuove iniziative atte a favorire l'applicazione di ogni norma finalizzata a rendere sicuri i luoghi di lavoro e prevenire, quindi, ogni tipo di incidente che possa nuocere alla salute ed all'incolumità dei lavoratori;

ii) agisce in modo da coniugare ed integrare le varie modalità di trasporto al fine di un miglioramento della vivibilità dei centri urbani e della mobilità dei cittadini, privilegiando - comunque - la componente debole della collettività, incentivando l'uso dei mezzi pubblici e attivando un servizio di trasporto pubblico che garantisca l'accesso ai servizi sociali localizzati sul territorio;

ll) nello spirito della Carta Europea dell'autonomia locale ricerca e promuove forme di relazione e di collaborazione con le Comunità Locali Europee per contribuire a sviluppare, nell'interesse della propria e delle altrui Comunità, l'idea di un'Europa unita e democratica, auspicando un ruolo costituente in senso federale da parte del Parlamento Europeo;

mm) riconosce la cooperazione internazionale quale strumento essenziale di solidarietà tra i popoli ai fini della pace e della piena realizzazione dei diritti



umani. A tal fine valorizza le esperienze dei soggetti attivi sul territorio, promuove ed attua interventi di cooperazione decentrata in collaborazione con gli enti locali ed i soggetti pubblici e privati del proprio territorio.

3. La Provincia partecipa come soggetto primario alla programmazione regionale e definisce gli obiettivi ed i criteri della propria azione mediante programmi, piani, progetti generali e settoriali; essa assicura nella formazione e nell'attuazione dei medesimi la partecipazione degli enti locali, dei cittadini, delle loro organizzazioni sociali, economiche, culturali, politiche e del volontariato.

### **Articolo 6 (Statuto del contribuente)**

1. La Provincia nell'esercizio della potestà tributaria e fiscale si attiene ai principi dettati dalla legge in materia di "statuto dei diritti del contribuente".

2. L'Amministrazione provinciale in tale materia assume iniziative volte a garantire l'adempimento delle proprie obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti nelle forme meno costose e più agevoli.

3. I rapporti tra il contribuente e l'Amministrazione provinciale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

4. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'Amministrazione circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

5. La risposta dell'Amministrazione, scritta e motivata, è vincolante con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine di trenta giorni dal suo ricevimento, si intende che l'Amministrazione concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

6. Non sono comminabili sanzioni per violazioni meramente formali, salvo che la legge disponga altrimenti.



## TITOLO II° ORGANI DELLA PROVINCIA E LORO FUNZIONAMENTO

### CAPO I° CONSIGLIO PROVINCIALE

#### Articolo 7 (Funzione, composizione, durata e scioglimento)

1. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia, dal Presidente del Consiglio provinciale e dai consiglieri.
2. Il Consiglio provinciale rappresenta l'intera comunità. Determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo. A tal fine ai capigruppo consiliari è inviato, con cadenza almeno mensile, l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta.
3. Il Consiglio é dotato di autonomia organizzativa, funzionale e gestionale. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio stabilisce le modalità per la fornitura di attrezzature, servizi, strutture e mezzi finanziari per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
4. Di norma le adunanze del Consiglio provinciale hanno luogo presso la sala consiliare sede della Provincia, salvo che venga diversamente disposto, in presenza di particolari esigenze, mediante decreto del Presidente del Consiglio, sentiti il Presidente della Provincia, l'ufficio di presidenza e la conferenza dei capigruppo consiliari. Le sedute del Consiglio provinciale sono pubbliche, salvo le eccezioni previste nel regolamento.

#### Articolo 8 (Competenze)

1. Il Consiglio provinciale determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo della Provincia, svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità, solidarietà, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità; si avvale delle periodiche rilevazioni dei controlli interni in modo tale da finalizzare ogni decisione al miglioramento continuo dei risultati raggiunti.
2. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, anche tramite la consultazione ed il contributo delle forze sociali, perseguendo il raccordo con la programmazione regionale e statale.
3. Ha competenza esclusiva nella emanazione dei seguenti atti fondamentali:



a) categoria degli atti normativi:

1. statuto dell'ente, delle istituzioni, delle società pubbliche e relative variazioni;
2. regolamenti e relative variazioni, salvo quelli cui la legge attribuisce esplicitamente la competenza di altri organi;
3. atti di indirizzo finalizzati alla definizione dei criteri generali per i regolamenti adottati da altri organi;

b) categoria degli atti di programmazione:

4. relazioni previsionali e programmatiche;
5. piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici;
6. programmi organizzativi e gestionali;
7. piani finanziari;
8. piani territoriali, piani urbanistici generali di competenza di enti di area vasta;
9. bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
10. ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta provinciale nei casi espressamente previsti dalla legge;
11. rendiconti della gestione;

c) categoria degli atti di decentramento:

12. tutti gli atti necessari all'istituzione, disciplina e funzionamento dei circondari e degli istituti di partecipazione;

d) categoria degli atti relativi al personale:

13. atti di programmazione e di indirizzo per la formazione e la modifica delle dotazioni organiche;
14. atti di programmazione e di indirizzo per l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
15. atti relativi alla nomina dell'organo di valutazione del personale dirigente ed altri adempimenti connessi al nuovo sistema di valutazione delle performance in attuazione del D.Lgs. 150/2009;

e) categoria degli atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti:

16. convenzioni fra enti territoriali o altri enti pubblici, salvo quanto previsto dall'art. 17 comma 3 relativamente ai protocolli d'intesa;
17. costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra enti locali;

f) categoria degli atti relativi a spese pluriennali:

18. tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili, alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo e agli incarichi professionali e di collaborazione esterna;



g) categoria degli atti relativi ad acquisti, alienazioni d'immobili, permutate, concessioni ed appalti:

19. acquisti, permutate ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio;
20. appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio;

h) categoria degli atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza:

21. atti di organizzazione, indirizzo e controllo dei pubblici servizi,
22. atti di indirizzo da osservare da parte di istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
23. assunzione diretta di pubblici servizi;
24. costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto o la dismissione di azioni e quote di partecipazione societaria;
25. concessioni di pubblici servizi;
26. affidamento di servizi o attività mediante convenzione;

i) categoria degli atti relativi alla disciplina dei tributi:

27. atti di istituzione e applicazione di tributi ed entrate propri in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario stabiliti dalla legge dello Stato;
28. atti di istituzione di tariffe, nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge;
29. disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici;
30. modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di adeguamenti di competenza della Giunta;

l) categoria degli atti relativi alla accensione di mutui e prestiti obbligazionari:

31. contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del Consiglio;
32. emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione;
33. emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione;
34. ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario, non prevista in altri atti fondamentali del Consiglio;

m) categoria degli atti di nomina:

35. definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, società ed istituzioni ispirandosi a criteri di valorizzazione del merito;



36. nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge, secondo i criteri di cui sopra;

37. nomina di ogni altra rappresentanza della Provincia in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamentari;

38. nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e d'inchiesta;

n) categoria degli atti elettorali e politico-amministrativi:

39. esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti;

40. surrogazione dei consiglieri;

41. approvazione delle linee programmatiche di governo dell'Ente;

42. approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia;

43. esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno su questioni politiche e sociali di carattere locale, nazionale ed internazionale;

44. esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze;

45. tutti gli atti - interna corporis - riguardanti il proprio funzionamento ed i propri componenti;

o) ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.

4. Gli atti di cui al comma 3 lettere e) punto 16, g) e lettera h) punto 26, sono sottratti alla competenza consiliare quando rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Direttore e di altri Dirigenti incaricati o quando sono comunque estrinsecazione di attività gestionale.

5. Al fine di favorire una maggiore partecipazione alla vita dell'Ente ed una migliore integrazione nella comunità provinciale dei cittadini stranieri residenti nel territorio, è istituita la figura del "rappresentante degli immigrati", riconoscendo ai cittadini stranieri maggiorenni, residenti nel territorio provinciale da almeno un anno con regolare permesso di soggiorno, il diritto di eleggere un/una proprio/a rappresentante chiamato/a a partecipare ai lavori del Consiglio e delle commissioni con diritto di intervenire alle sedute dei medesimi, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, e con diritto di informazione preliminare circa le proposte di deliberazioni riguardanti gli argomenti di interesse della collettività.

6. L'elezione dei "rappresentanti degli immigrati", il cui mandato termina con quello del Consiglio provinciale, è disciplinata da apposito regolamento.



### Articolo 9 (Commissioni consiliari)

1. Il Consiglio esercita le proprie funzioni con il supporto di commissioni di carattere permanente. La nomina dei componenti avviene su designazione del capigruppo, recepita con delibera di Consiglio. Il regolamento ne disciplina le funzioni e la nomina del Presidente e del Vice Presidente.
2. La natura, la composizione, le materie di competenza e le norme di funzionamento delle commissioni sono disciplinate dal regolamento.
3. Le commissioni consultano nelle forme stabilite dal regolamento le rappresentanze della società civile; possono avvalersi della collaborazione a titolo gratuito di esperti. Le commissioni possono consultare ed ascoltare i rappresentanti di enti, associazioni ed istituzioni il cui contributo sia ritenuto utile.
4. Il Consiglio può istituire, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, precisando il fine, l'ambito di esame, il tempo concesso e l'eventuale possibilità di avvalersi dell'ausilio di professionisti esterni. La commissione è composta da cinque consiglieri di cui tre di maggioranza e due di minoranza. La commissione di indagine ha ampi poteri di esame degli atti della Provincia e potestà di audizione del Presidente della Provincia, degli assessori, dei consiglieri, dei funzionari ed impiegati nonché dei soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate. La commissione, insediata dal Presidente del Consiglio, procede alla nomina, a maggioranza dei membri, del suo Presidente. La commissione è sciolta di diritto subito dopo aver riferito al Consiglio.
5. I componenti dell'ufficio di presidenza possono partecipare, senza diritto di voto, a tutte le commissioni consiliari.

### Articolo 10 (Commissioni speciali e commissioni di controllo e garanzia)

1. Il Consiglio può istituire, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni consiliari speciali e commissioni di controllo e di garanzia.
2. La presidenza delle commissioni di controllo o di garanzia é attribuita alla minoranza consiliare.
3. La commissione si compone ed opera in analogia a quanto disposto dal precedente articolo per le commissioni d'indagine.



### Articolo 11 (Gruppi consiliari)

1 Tutti i consiglieri provinciali appartengono ad un gruppo consiliare. I consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio provinciale.

2. Il regolamento assicura ai gruppi consiliari, per l'assolvimento delle funzioni, la disponibilità dei locali, personale, servizi, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica degli stessi, nonché la disponibilità di risorse economiche, di personale e logistiche che il bilancio della Provincia può assicurare.

### Articolo 12 (Prima seduta e Presidenza del Consiglio)

1. La prima seduta del Consiglio, è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia nel termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione. In tale seduta si procede, in stretto ordine cronologico, all'esame della condizione degli eletti, ivi compreso il Presidente della Provincia, alla elezione del Presidente del Consiglio e dei Vicepresidenti, di cui al successivo terzo comma, al giuramento del Presidente della Provincia, alla comunicazione, da parte del Presidente stesso, dei componenti la Giunta provinciale. Tale seduta deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

2. Qualora il Presidente della Provincia sia assente, la presidenza è assunta dal consigliere anziano, intendendosi per tale il consigliere che abbia ottenuto alle elezioni la cifra elettorale più elevata.

3. Il Consiglio provinciale, subito dopo aver provveduto all'esame della condizione degli eletti, elegge con votazioni separate nel suo seno il Presidente del Consiglio e i due Vicepresidenti, di cui uno riservato alla minoranza, che costituiscono l'ufficio di presidenza del Consiglio. Per l'elezione del Presidente del Consiglio è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta alla seconda votazione, è eletto a maggioranza assoluta dei componenti.

4. L'elezione di ciascuno dei due Vice Presidenti avviene in unica votazione e con voto limitato ad una sola preferenza, risultando eletti Vice Presidenti i due consiglieri, uno di maggioranza ed uno di minoranza che avranno conseguito il maggior numero di preferenze.

5. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti:



- a) la rappresentanza del Consiglio all'interno della Provincia;
- b) i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio e, in particolare:
- c) la predisposizione dell'ordine del giorno e la fissazione della data delle riunioni del Consiglio, sentiti il Presidente della Provincia, l'ufficio di presidenza e la conferenza dei capigruppo consiliari;
- d) la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio;
- e) la proclamazione della volontà consiliare;
- f) i poteri di polizia nelle adunanze consiliari;
- g) la firma degli atti del Consiglio, unitamente al Segretario Generale;
- h) la presidenza della conferenza dei capigruppo consiliari;
- g) l'attivazione delle commissioni consiliari;
- i) la sovrintendenza al funzionamento dell'ufficio di supporto all'attività del Consiglio e delle sue commissioni, la cui dotazione di personale è quella prevista dall'organigramma vigente.

6. Il Presidente del Consiglio provinciale é tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedono un quinto dei consiglieri o il Presidente della Provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

7. Il Presidente del Consiglio provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

8. Il Presidente del Consiglio può essere revocato, per gravi motivi inerenti alla conduzione dell'organo, su richiesta scritta, depositata almeno 10 giorni prima e sottoscritta dai componenti il Consiglio in numero non inferiore a dieci, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

9. In caso di assenza del Presidente, e dei suoi Vice le funzioni vengono svolte dal consigliere anziano.

### **Articolo 13 (Regolamento per il funzionamento del Consiglio)**

1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto, é disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, che prevede - in particolare - le modalità per la convocazione e le modalità per la presentazione e discussione delle proposte.

2. Il regolamento prevede altresì:

- a) la convocazione del Consiglio su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti;



b) la trasmissione ai consiglieri dell'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare, almeno sei giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima;

c) la pubblicazione dell'ordine del giorno all'albo pretorio, sul sito Internet della Provincia, nonché l'invio dello stesso alle redazioni della stampa locale e delle reti radio televisive locali contestualmente alla convocazione;

d) il deposito, almeno tre giorni prima di ciascuna seduta, con tutti i documenti necessari per essere esaminate, delle proposte ricomprese nell'ordine del giorno presso la segreteria generale o in un locale appositamente predisposto e comunicato ai consiglieri all'inizio della loro attività. Nei casi d'urgenza il deposito deve avvenire comunque prima delle 24 ore antecedenti a quella dell'adunanza;

e) previsione di trasmissioni radiofoniche, televisive e di altri eventuali mezzi di comunicazione di massa delle sedute del Consiglio provinciale onde facilitare la diffusione delle attività consiliari ed amministrative dell'Ente in tutto il territorio, per l'informazione ai cittadini.

f) le proposte attinenti all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo devono essere comunicate ai capigruppo consiliari almeno quindici giorni prima della data di discussione in Consiglio nel caso di bilancio preventivo e venti giorni per il Conto Consuntivo.

g) la necessità che l'esame e la deliberazione degli atti di seguito elencati, avvenga, anche in seconda convocazione, con la partecipazione del numero dei consiglieri richiesto per la validità delle sedute di prima convocazione:

1. la costituzione di istituzioni e di aziende speciali e lo statuto delle stesse;
2. la partecipazione a società di capitali;
3. la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi e l'assunzione diretta dei pubblici servizi;
4. la costituzione e modificazione di forme associative con altri enti;
5. l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari ed ogni operazione di finanza derivata;
6. l'esame del referto del Collegio dei Revisori dei Conti per gravi irregolarità gestionali dallo stesso Collegio riscontrate.

h) i casi in cui le sedute del Consiglio e delle commissioni devono tenersi in forma segreta;



i) l'attribuzione del diritto di proposta scritta nelle materie di competenza del Consiglio a:

1. Presidente della Provincia;
2. la Giunta provinciale;
3. le commissioni permanenti
4. al singolo consigliere;

l) le modalità della discussione d'urgenza in ordine al referto dei Revisori dei Conti di grave irregolarità;

m) l'obbligo dei consiglieri eletti di costituirsi in gruppi e di designare per iscritto al Presidente del Consiglio il nominativo del Capogruppo entro dieci giorni dall'insediamento del Consiglio. A tal fine è considerato Gruppo consiliare anche quello composto da un solo consigliere, ove lo stesso risulti l'unico eletto di un gruppo di candidati alla consultazione elettorale, ovvero il singolo Consigliere che aderisce e fa riferimento ad un Partito a livello nazionale. Coloro che non intendono aderire ad alcuno dei gruppi costituiti sono considerati, ai fini dell'esercizio delle facoltà conferite dagli articoli 125 e 127 del Testo unico delle autonomie locali, come appartenenti al gruppo misto, il cui Presidente, in mancanza di designazione, è individuato nel Consigliere maggiore di età;

n) l'istituzione della conferenza dei capigruppo quale organo consultivo del Presidente del Consiglio in ordine agli orari di convocazione del Consiglio ed alla risoluzione di incidenti procedurali nei lavori del Consiglio stesso;

o) l'affidamento ad un funzionario, designato dal Segretario Generale all'insediamento del Consiglio, della verbalizzazione dei lavori che deve riguardare i punti principali della discussione nonché l'esito numerico delle votazioni. Il Segretario Generale vigila sulla corretta stesura delle verbalizzazioni che sottoscrive insieme al Presidente del Consiglio o a chi abbia presieduto in sua vece;

p) la partecipazione obbligatoria alle sedute consiliari del Segretario Generale, intesa quale capacità di intervento su tutti gli aspetti di legittimità dell'attività del consesso;

q) le norme per garantire il pieno esercizio del diritto all'informazione del Consigliere, in conciliazione con la esigenza di speditezza ed efficienza dell'attività gestionale;



- r) le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consiglio;
- s) le modalità per la presentazione delle interrogazioni e di ogni altra istanza di sindacato ispettivo da parte dei consiglieri e le modalità delle relative risposte;
- t) la disciplina della dichiarazione preventiva e del rendiconto delle spese per la pubblicità e campagna elettorale;
- u) le modalità relative al rilascio, da parte del Presidente del Consiglio, dell'autorizzazione al Consigliere a recarsi in missione in ragione del suo mandato.

### **Articolo 14 (Consiglieri provinciali)**

1. I consiglieri provinciali rappresentano la comunità provinciale.
2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa per gli atti di competenza consiliare.
3. I consiglieri provinciali possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno. Il regolamento del Consiglio provinciale determina le garanzie per il loro tempestivo svolgimento.
4. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici della Provincia nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato; hanno diritto, secondo le forme stabilite dal regolamento, a visionare ogni atto e documento, anche preparatorio, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa. Sono tenuti al segreto d'ufficio.
5. Gli atti relativi alla situazione patrimoniale, ai redditi e alle spese elettorali dei consiglieri provinciali, sono depositati presso l'ufficio di presidenza del Consiglio, secondo quanto disposto dalla legge.
6. I consiglieri provinciali percepiscono, secondo quanto previsto dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari regolarmente costituite. La misura del gettone di presenza è determinata con deliberazione del Consiglio provinciale.
7. Il Presidente del Consiglio richiede al Consigliere che, senza giustificarsi, non intervenga a tre sedute consecutive, di motivare per iscritto, tali assenze, entro un termine perentorio non superiore a 15 giorni; in mancanza di risposta, il



Consigliere decade dalla carica e nella prima seduta successiva il Consiglio provvede alla sua surrogazione.

## **CAPO II° GIUNTA PROVINCIALE**

### **Articolo 15 (Composizione della Giunta)**

1. La Giunta provinciale è l'organo che collabora con il Presidente della Provincia nelle funzioni di indirizzo e di governo dell'Ente e impronta la propria attività ai principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità.
2. E' composta dal Presidente della Provincia, che la presiede e da un numero di assessori non superiore al numero massimo consentito dalla legge.
3. Possono essere nominati assessori, cittadini non facenti parte del Consiglio provinciale in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
4. Gli assessori partecipano ai lavori del Consiglio provinciale, con facoltà di prendere la parola nelle materie di loro competenza senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle adunanze, senza diritto di voto e senza facoltà di presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni. Alle adunanze del Consiglio provinciale la Giunta é rappresentata, in caso di assenza del Presidente, dal Vice Presidente e in assenza di questi da un assessore delegato. Il Vice Presidente, o l'assessore delegato, che sostituisce il Presidente, nelle adunanze del Consiglio provinciale non ha diritto di voto.
5. I requisiti per la nomina ad assessore sono verificati dalla Giunta nella sua prima seduta.

### **Articolo 16 (Funzionamento della Giunta)**

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, di norma, mediante avviso scritto comunicato almeno due giorni prima della seduta. Tale



comunicazione può avvenire anche per via telefonica e/o telematica. Nei casi di urgenza, la convocazione può avvenire fatta nella stessa giornata della seduta. La Giunta è da ritenere regolarmente convocata quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

2. L'ordine del giorno della riunione di Giunta è redatto, su indicazione del Presidente, dal Segretario Generale o funzionario da lui delegato e contiene comunque l'elencazione di tutte le proposte di deliberazione depositate nel locale predisposto con l'attestazione del Segretario Generale di compiuta istruttoria.

3. Il Presidente è tenuto a convocare la Giunta in un termine non superiore a dieci giorni quando lo richiedano almeno tre assessori, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. La Giunta delibera con l'intervento di un numero di componenti superiore alla metà di quelli assegnati, compreso il Presidente.

5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale quello del Presidente o di chi legittimamente presiede la seduta in sua vece.

6. Hanno diritto di proposta scritta alla Giunta nell'osservanza dell'articolo 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali:

- a) il Presidente;
- b) gli Assessori;
- c) il Segretario Generale;
- d) il Direttore Generale (se nominato);
- e) il Direttore di Area (se nominato);
- f) i Dirigenti.

7. La capacità propositiva del Segretario Generale è limitata all'organizzazione e funzionamento della gestione amministrativa.

8. La capacità propositiva del Dirigente è limitata alle materie ed attività affidate in via esclusiva alla sua responsabilità gestionale.

9. Il Segretario Generale prende parte all'attività della Giunta con potere di iniziativa in ordine agli aspetti di legittimità e a quelli attinenti all'organizzazione e funzionamento della gestione amministrativa.

10. Le sedute non sono pubbliche.



11. I Dirigenti devono, su richiesta del Presidente della Provincia, degli assessori o del Segretario Generale, assistere alle sedute di Giunta o possono, altresì, su propria specifica richiesta essere ammessi alle stesse sedute al fine di fornire elementi valutativi.

12. Il verbale dell'adunanza è redatto da uno o più funzionari designati dal Segretario Generale all'insediamento della Giunta.

13. Il Segretario Generale vigila sulla corretta stesura del verbale che sottoscrive insieme al Presidente o da chi abbia presieduto in sua vece.

### **Articolo 17 (Competenze della Giunta)**

1. La Giunta provinciale collabora con il Presidente della Provincia per l'attuazione delle linee programmatiche ed é responsabile collegialmente di fronte al Consiglio; si avvale delle periodiche rilevazioni dei controlli interni in modo tale da finalizzare ogni decisione al miglioramento continuo dei risultati raggiunti.

2. La Giunta esercita le proprie competenze in modo collegiale. L'attività della Giunta è promossa e coordinata dal Presidente della Provincia.

3. La Giunta, nell'ambito dei principi sopra enunciati, provvede in particolare:

- a) alla elaborazione delle linee di indirizzo ed alla predisposizione di proposte di provvedimenti da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio;
- b) ad esercitare le competenze in materia di approvazione dei piani regolatori generali adottati dai comuni;
- c) alla vigilanza sugli enti, aziende e istituzioni dipendenti o controllati dalla Provincia;
- d) all'assunzione di attività d'iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- e) all'adozione degli atti di costituzione in giudizio, promozione di liti e arbitrati e di transazione delle liti stesse;
- f) alle spese impegnative di esercizi successivi per affitti, locazioni o appalti, ed altri contratti similari (leasing ecc.);
- g) agli atti di programmazione annuale delle assunzioni del personale e di variazione dell'organico, salvo che la legge non disponga altrimenti;
- h) all'approvazione dei progetti preliminari e definitivi di lavori pubblici, delle relative varianti sostanziali e delle altre spese previste nel quadro economico, quando per esse non vi sia stata assegnazione diretta alla gestione del responsabile del procedimento



- i) alla approvazione dei protocolli d'intesa tra enti pubblici, quando dagli stessi non derivino oneri finanziari per l'ente ovvero siano già stati previsti in atti fondamentali del Consiglio, ovvero ne sia prevista la successiva approvazione consiliare;
- j) all'approvazione dei piani finanziari relativi a progetti previsti espressamente negli atti fondamentali del Consiglio e contenenti gli elementi necessari alla loro determinazione;
- k) agli acquisti di beni finanziati con mezzi straordinari di bilancio, esulanti dai programmi e dalle dotazioni assegnate con il piano esecutivo di gestione (PEG), salvi i casi di competenza consiliare;
- l) alle accettazioni di lasciti e donazioni;
- m) agli atti di disposizione del patrimonio immobiliare già previsti in atti fondamentali del Consiglio;
- n) alla approvazione dei programmi per la organizzazione e la gestione di manifestazioni ed iniziative pubbliche di varia natura e relativo piano economico-finanziario, quando non puntualmente definiti in precedenti atti di indirizzo o di programmazione;
- o) alla concessione dei contributi finanziari e patrocini di diversa natura, aventi carattere assolutamente discrezionale e non specificamente regolamentati;
- p) alla disciplina di dettaglio sulla determinazione e modificazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi provinciali;
- q) alla formulazione di pareri sulla nomina e revoca del Direttore Generale e del Segretario provinciale, di competenza del Presidente della Provincia;
- r) alla approvazione degli accordi di contrattazione decentrata;
- s) alla individuazione degli obiettivi e degli indicatori a seconda della tipologia di ogni specifico procedimento ovvero servizio e dei modelli di rilevazione per l'esercizio della funzione di controllo interno;
- t) alla approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) e del piano di dettaglio degli obiettivi ovvero del piano delle performances, su proposta del Direttore Generale se nominato.

4. La Giunta può adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio d'ordinaria competenza del Consiglio. Le predette deliberazioni decadono se non sono inserite per ratifica nell'ordine del giorno del Consiglio provinciale entro sessanta giorni dall'adozione. Il Consiglio, nel caso rifiuti la ratifica, adotta i provvedimenti necessari per la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base della deliberazione non ratificata. La decadenza è dichiarata dal Segretario provinciale.

5. Non costituiscono variazioni di bilancio e rientrano nell'ordinaria competenza della Giunta gli storni con prelievo dal fondo di riserva e le modifiche del piano esecutivo di gestione (PEG).



6. La Giunta ha altresì competenza residuale su tutti gli altri atti non espressamente attribuiti dalla legge, dal presente statuto e dei regolamenti provinciali alla specifica competenza degli altri organi politici e tecnici dell'Ente.

7. Gli assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta e nell'ambito degli incarichi permanenti o temporanei loro attribuiti presentano le proposte di intervento formulate dagli uffici verificando che esse rientrino nell'attuazione dei programmi generali della Provincia approvati dal Consiglio.

8. Gli assessori forniscono ai Dirigenti della Provincia le direttive politiche per la predisposizione dei programmi e dei progetti, da sottoporre all'esame degli organi di governo.

9. Il Presidente della Giunta e gli assessori hanno diritto e, su richiesta motivata, l'obbligo di assistere alle sedute delle commissioni consiliari e devono essere sentiti ogni volta che lo richiedano.

### **CAPO III° PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

#### **Articolo 18 (Competenze del Presidente della Provincia)**

1. Il Presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'Amministrazione provinciale e sovrintende all'andamento generale dell'ente. Dirige l'attività della Giunta mantenendone l'unità di indirizzo politico - amministrativo e assicurando la rispondenza agli atti di indirizzo approvati dal Consiglio. Ha la rappresentanza legale della Provincia ad ogni effetto di legge.

2. Il Presidente provvede a:

a) convocare e presiedere la Giunta distribuendo gli argomenti fra gli assessori perché relazionino in coerenza con le deleghe rilasciate;

b) fissare gli argomenti nell'ordine del giorno dell'adunanza della Giunta;

c) esercitare le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia;

d) sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartire le direttive al Segretario Generale, al Direttore Generale, ai Direttori di Area e ai Dirigenti, con particolare riferimento all'adozione di criteri organizzativi che assicurino l'individuazione delle responsabilità, l'efficienza e l'efficacia degli uffici e dei



servizi. In caso di inerzia e di comportamenti difformi dalle deliberazioni degli organi provinciali, il Presidente attiva i procedimenti previsti dal Testo Unico approvato con D.Lgs. 276/2000 e dal D.Lgs. 165/2001, nonché le disposizioni sanzionatorie previste dai CCNL e dalle disposizioni normative provinciali;

e) rappresentare la Provincia nell'assemblea dei consorzi per la gestione associata di uno o più servizi. Egli può nominare per detta incombenza un proprio delegato scelto fra gli assessori, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva. Tale esigenza di comunicazione, da rispettare anche nel caso di revoca della delega, deve essere contestuale alla nomina di nuovo delegato, qualora il Presidente non intenda provvedere di persona all'incombenza.

f) revocare e sostituire uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;

g) vigilare sull'espletamento del servizio di Polizia provinciale, nel rispetto delle leggi vigenti;

h) nominare e revocare il Segretario Generale della Provincia, sentita la Giunta provinciale;

i) nominare e revocare il Direttore Generale, sentita la Giunta provinciale;

l) attribuire e definire gli incarichi dirigenziali, con proprio decreto, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti. Disporre i trasferimenti interni dei Dirigenti mediante decreto motivato nel rispetto dei requisiti richiesti dalla legge e dai contratti nazionali di lavoro della dirigenza;

m) verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite ed agli obiettivi e programmi dell'Ente;

n) vietare l'accesso agli atti dell'Amministrazione provinciale quando ravvisa gli estremi della loro riservatezza nell'interesse dell'Ente;

o) rappresentare la Provincia nei giudizi di qualunque natura a seguito della decisione della Giunta di costituzione in giudizio o di promozione delle liti, fatte salve le specifiche competenze attribuite nelle controversie tributarie e in quelle in materia di impiego.

p) provvedere, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni;

q) promuovere ed approvare gli accordi di programma, salvo il pronunciamento del Consiglio o della Giunta nelle materie di specifica competenza;

r) emanare le ordinanze in conformità della legge dei regolamenti e le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi previsti dalla legge;

s) indire i referendum provinciali;

t) esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia.



3. Le dimissioni comunque presentate dal Presidente della Provincia al Consiglio provinciale diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
5. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, le funzioni vengono svolte dal primo assessore disponibile a partire dal più anziano d'età.
6. Qualora il Vice Presidente sia cessato dalla carica per dimissioni, revoca o altra causa, il Presidente provvede alla nuova designazione, dandone comunicazione al Consiglio.

#### **Articolo 19 (Linee programmatiche)**

1. Il Presidente della Provincia, entro centoventi giorni dalla prima seduta consiliare, deposita presso l'ufficio del Segretario Generale il documento programmatico relativo alle azioni ed ai progetti che intende realizzare nel corso del mandato.
2. In una seduta consiliare, convocata entro i successivi trenta giorni, il Consiglio provinciale discute ed approva, con unica votazione le linee programmatiche.
3. Il documento contenente le linee programmatiche è trasmesso ai consiglieri provinciali almeno dieci giorni prima della seduta consiliare nella quale il documento programmatico è posto in trattazione.
4. Il documento programmatico approvato costituisce il principale atto di indirizzo della attività della Provincia e la base per l'azione di controllo politico-amministrativo da parte del Consiglio provinciale.
5. Il Consiglio provinciale verifica l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente della Provincia e degli assessori contestualmente all'approvazione del rendiconto annuale.

#### **Articolo 20 (Delegazioni del Presidente)**



1. Il Presidente della Provincia ha facoltà di delegare, con suo provvedimento da comunicare ai capigruppo consiliari, l'esercizio delle funzioni di sovrintendenza, in tutto o in parte, a singoli assessori con riferimento a gruppi di materie e con delega a firmare altresì gli atti discrezionali esterni.
2. Le materie oggetto della delegazione presidenziale sono individuate di norma per interi settori omogenei seguendo la loro attribuzione ai responsabili dei servizi, facendo in modo che non si realizzino pluralità di sovrintendenze delegate sullo stesso responsabile.
3. Nel rilascio delle deleghe e nel loro esercizio è da tener presente il principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita esclusivamente ai Dirigenti.
4. La potestà del delegato concorre con quella del Presidente della Provincia e non la sostituisce.
5. La delega può essere permanente o temporanea, avere per oggetto le materie di cui al precedente comma 2 o essere limitata al compimento di singoli atti. L'atto di delega – in forma scritta obbligatoria – indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
6. Le deleghe permanenti, le loro revoche e modificazioni sono comunicate al Consiglio.

## **CAPO IV° DELLE ADUNANZE**

### **Articolo 21 (Contrasto di interessi)**

1. Quando si deliberi su questioni nelle quali i membri degli organi collegiali di governo o i loro parenti o affini sino al quarto grado o il coniuge abbiano interesse proprio, gli stessi membri hanno l'obbligo di astenersi e di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione dell'argomento.
2. L'allontanamento, se non spontaneo, è disposto dal Presidente del consesso e la questione non può essere trattata sino a che l'interessato non sia uscito dall'aula.
3. Il Segretario Generale, i Dirigenti e i Funzionari responsabili di unità organizzative si astengono dal prendere parte, anche mediante l'espressione del parere, alle deliberazioni riguardanti liti o argomenti di proprio interesse verso la Provincia, le sue istituzioni e le sue aziende o quando si tratti di interesse, liti o



contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge, ovvero si tratti di conferire impieghi o incarichi ai medesimi.

4. Non si realizza conflitto di interessi quando si tratta di deliberazione meramente esecutiva di altro provvedimento, o quando si procede ad applicazione di norme che non consentono alcun potere discrezionale nemmeno di natura tecnica.

5. Nei casi di cui al terzo comma, il parere è dato da colui che normalmente sostituisce i Dirigenti e Funzionari responsabili di unità organizzative e, per il Segretario Generale, dal Vice Segretario.

6. Quando non è realizzabile la previsione di cui al comma precedente il Segretario Generale provvede, nei limiti delle sue competenze, dando espressamente atto della situazione che si è venuta a creare.

### **Articolo 22 (Sedute del Consiglio)**

1. Il regolamento del Consiglio provinciale disciplina, in particolare, le modalità per la convocazione del Consiglio e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento stabilisce altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, che in prima convocazione è pari alla metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia.

2. La seduta di seconda convocazione, per la cui validità in ogni caso è richiesta la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia, è soltanto quella che succede, al massimo entro gli otto giorni successivi, alla seduta deserta o a quella disciolta per sopravvenuta mancanza del numero legale dei presenti.

3. Acquisiscono il carattere di seconda convocazione gli argomenti già iscritti all'Ordine del Giorno della seduta di prima convocazione dichiarata deserta o disciolta; eventuali nuovi argomenti aggiunti acquisiscono il carattere di prima convocazione.

4. Gli argomenti non deliberati entro il termine di cui al secondo comma divengono oggetto, tutti, delle successive sedute in prima convocazione.

5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salve le eccezioni previste dal regolamento.

### **Articolo 23 (Sostituzione del Segretario Generale)**



1. Nel caso in cui il Segretario Generale sia obbligato ad astenersi, o in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Segretario e, in sua assenza, da altro dirigente delegato.
2. Qualora la sostituzione non possa aver luogo, il collegio sceglie uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di Segretario unicamente per l'oggetto sul quale il Segretario è incompatibile o, in caso d'impedimento, per deliberare soltanto sull'oggetto già in discussione.
3. Nel caso di assenza non sostituibile la riunione non può avere luogo.

#### **Articolo 24 (Disciplina delle adunanze)**

1. Chi presiede l'adunanza di organo collegiale è investito del potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza della legge e dello Statuto, la regolarità e la libertà delle discussioni e delle decisioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendolo risultare a verbale.
2. Può, nelle sedute pubbliche e dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dalla sala delle adunanze chiunque sia causa di disordine o impedimento dei lavori.

#### **Articolo 25 (Delle votazioni)**

1. I membri degli organi collegiali votano per alzata di mano o negli altri modi stabiliti dal regolamento.
2. Votano per appello nominale quando sia richiesto dalla legge o dallo Statuto o deciso dal collegio a maggioranza dei votanti su richiesta di un suo membro.
3. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei voti espressi validamente.
4. Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, salvo diversa disposizione di legge o del presente Statuto.

### **TITOLO III° ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - IL DIFENSORE CIVICO**

#### **CAPO I° PARTECIPAZIONE POPOLARE**



### **Articolo 26 (Sussidiarietà)**

1. La Provincia svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere esercitate adeguatamente dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale.
2. I cittadini, i partiti politici, gli enti locali, i sindacati, le associazioni cooperativistiche, le organizzazioni di categoria, le istituzioni culturali, le altre formazioni ed organizzazioni sociali e del volontariato concorrono alla determinazione delle scelte amministrative della Provincia e sono coinvolti attivamente nella definizione delle politiche che li riguardano e nei relativi monitoraggi e verifiche.
3. La Provincia garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini residenti sul territorio provinciale all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità; a questo scopo la Provincia garantisce la più larga divulgazione circa la propria attività, anche nel momento della formazione degli atti, al fine di assicurare un rapporto di trasparenza con la comunità provinciale e di ottenere eventuali osservazioni e proposte.
4. La Provincia può effettuare anche sondaggi e ricerche presso la popolazione.

### **Articolo 27 (Partecipazione dei cittadini)**

1. Per consentire la partecipazione dei cittadini e stranieri residenti, la Provincia istituisce conferenze periodiche, forum che comprendano enti, associazioni di categoria, del volontariato, ordini professionali e gruppi maggiormente rappresentativi in ambito provinciale per le materie di competenza della Provincia.
2. Il funzionamento e la composizione verranno disciplinati da apposito regolamento.
3. Gli organismi di partecipazione istituiti e le forze sociali dovranno essere comunque sentiti prima dell'approvazione del bilancio.
4. In qualsiasi sede giudiziaria il cittadino può far valere le azioni e i ricorsi spettanti alla Provincia, la quale può costituirsi in giudizio aderendo al ricorso promosso.
5. Parimenti, le associazioni ambientaliste possono proporre le azioni risarcitorie che spettano alla Provincia in materia di danno ambientale.



L'eventuale risarcimento é liquidato a favore della Provincia sostituita che lo impiega a tutela dell'ambiente.

### **Articolo 28 (Consulte e Commissioni)**

1. Al fine di stimolare, valorizzare e sostenere i percorsi di partecipazione alla vita della comunità locale e di incidere concretamente sui processi decisionali degli organi di governo della Provincia, il Consiglio provinciale può istituire consulte di cittadini nelle materie di competenza provinciale, in base a esigenze e problematiche che emergono dal tessuto sociale e dal territorio.
2. La composizione e il funzionamento delle consulte sono disciplinati da apposito regolamento.
3. Il Consiglio può altresì istituire la commissione permanente pari opportunità per il perseguimento del l'effettiva attuazione nella comunità provinciale del principio di "pari opportunità" fra le donne e gli uomini ed il riequilibrio dei ruoli sociali e della rappresentanza, valorizzando la differenza di genere. La commissione è regolata da apposito regolamento.

### **Articolo 29 (Conferenza provinciale delle autonomie)**

1. In conformità con la normativa vigente è istituita la conferenza provinciale delle autonomie.
2. Essa è composta dal Presidente della Provincia, che la presiede, dai presidenti delle comunità montane e dai sindaci dei comuni della Provincia.
3. La conferenza è convocata, su apposito ordine del giorno, dal Presidente della Provincia o da un suo assessore delegato.
4. Alle sedute della conferenza partecipano, senza diritto di voto, i consiglieri provinciali. A tal fine il Presidente della conferenza invia ai singoli consiglieri l'avviso di convocazione.
5. La conferenza provinciale delle autonomie esercita le funzioni stabilite dalla legge regionale e dal relativo regolamento provinciale di disciplina. Essa è altresì organo consultivo permanente della Provincia sugli indirizzi generali e di



programma dell'amministrazione e sulle iniziative di collaborazione tra i comuni e la Provincia stessa.

### **Articolo 30 (Libere forme associative)**

1. La Provincia valorizza il ruolo dei cittadini, delle famiglie, delle formazioni sociali, dell'associazionismo e del volontariato. Assicura loro l'accesso alle proprie strutture e servizi e può prevedere anche l'attribuzione ad essi di responsabilità pubbliche per funzioni e compiti di rilevanza sociale, in una nuova concezione delle politiche sociali che realizza il passaggio dall'assistenzialismo alla promozione sociale.

2. Il Consiglio provinciale può disciplinare nel regolamento per la partecipazione e il decentramento, sentite le organizzazioni e le associazioni interessate, la consultazione permanente delle organizzazioni sindacali, delle associazioni imprenditoriali, nonché delle associazioni rappresentative dei cittadini e degli utenti.

## **CAPO II° INFORMAZIONE**

### **Articolo 31 (Ufficio per l'informazione)**

1. La Provincia cura la più ampia informazione dei cittadini, con particolare riguardo:

- a) ai bilanci preventivi e consuntivi;
- b) agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
- c) alle valutazioni di impatto ambientale delle opere pubbliche;
- d) ai regolamenti;
- e) al funzionamento dei servizi e degli uffici

2. La Provincia istituisce l'ufficio per l'informazione ai cittadini.



3. La Provincia assicura l'informazione ai cittadini anche attraverso strumenti informatici e telematici.

### **Articolo 32 (Diritto di informazione per le Organizzazioni Sindacali)**

1. Le organizzazioni sindacali esistenti con proprie strutture nel territorio della Provincia hanno diritto di informazione sull'attività amministrativa e politico-istituzionale.

2. L'informazione si esplica con l'invio dell'ordine del giorno dei lavori del Consiglio provinciale.

### **Articolo 33 (Forum dei Servizi)**

1. La Giunta, con la partecipazione dei consiglieri provinciali, indice annualmente un forum dei servizi locali d'intesa con le associazioni degli utenti, aventi strutture organizzative nel territorio provinciale, e con le organizzazioni sindacali territoriali riconosciute, al fine di contribuire alla valutazione dell'andamento della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento di essi.

2. Delle risultanze della conferenza si terrà conto nella relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione per l'anno successivo nonché ai fini dell'implementazione del sistema di valutazione delle performances organizzative delle strutture provinciali.

### **Articolo 34 (Partecipazione al procedimento amministrativo)**

1. L'azione amministrativa della Provincia è ispirata al principio della partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo nell'ambito dei limiti espressamente posti dalla Legge sul procedimento.

2. Il principio di partecipazione è assicurato garantendo il contraddittorio tra l'amministrazione e i cittadini interessati e consentendo la collaborazione effettiva dei cittadini al procedimento.

3. Nel caso di procedimenti che investano interessi diffusi, l'avvio degli stessi è pubblicizzato attraverso l'inoltro ai Comuni di apposita comunicazione per l'affissione all'albo pretorio, ove la comunicazione stessa rimarrà in pubblicazione per giorni quindici.



4. La Provincia può ritenere più opportuno ed adeguato al perseguimento dell'interesse pubblico, in accoglimento delle osservazioni e delle proposte presentate dai soggetti interessati intervenuti nel procedimento amministrativo, concludere con questi accordi per la determinazione del contenuto discrezionale del provvedimento finale.

5. Gli accordi, così come disciplinati dalla vigente normativa, devono essere stipulati dal dirigente di settore previa deliberazione del Consiglio o della Giunta.

### **Articolo 35 (Diritto di istanza e di reclamo)**

1. I cittadini residenti singoli o associati, le consulte, le forme associative hanno facoltà di rivolgere al Presidente della Provincia o del Consiglio provinciale istanze singole o collettive per richiedere interventi a tutela di interessi individuali ovvero collettivi o per lamentare disfunzioni ed irregolarità.

2. Ogni e qualsiasi istanza deve essere presa in considerazione e produrre un atto scritto di risposta entro il termine massimo di trenta giorni da parte del Presidente della Provincia, o del Presidente del Consiglio provinciale, o del Segretario Generale, o del Direttore Generale, del Direttore di Area o del Dirigente a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

### **Articolo 36 (Petizione)**

1. La petizione é una manifestazione di opinione, invito, voto o denuncia proposta in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione provinciale per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse provinciale o riguardanti area vasta per esporre esigenze di natura collettiva.

2. I cittadini possono rivolgere petizioni al Presidente della Provincia, alla Giunta provinciale e al Consiglio provinciale nelle forme e con le modalità previste dal "Regolamento dei referendum e delle forme di partecipazione".

3. Se la petizione é sottoscritta da almeno tremila persone l'organo competente nella materia deve pronunciarsi in merito entro sessanta giorni dal ricevimento. Il contenuto della decisione dell'organo competente deve essere portato a conoscenza ai primi tre firmatari della petizione e pubblicato all'albo pretorio della Provincia e, per estratto, sui quotidiani a diffusione locale.



### **Articolo 37 (Iniziativa popolare)**

1. I cittadini possono esercitare l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio provinciale presentando una proposta di deliberazione che rechi non meno di duemilacinquecento sottoscrizioni autenticate raccolte nei tre mesi precedenti al deposito.
2. La proposta contiene l'indicazione degli eventuali costi della sua approvazione e della relativa copertura finanziaria.
3. E' compito del Presidente della Provincia curare che la proposta di deliberazione popolare venga munita, prima della presentazione al Consiglio nel termine di cui al comma 4, dei pareri previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
4. La proposta è messa all'ordine del giorno del Consiglio provinciale entro trenta giorni dalla presentazione, previa verifica della regolarità delle sottoscrizioni.
5. Il provvedimento finale é pubblicato all'albo pretorio ed é comunicato ai tre firmatari della proposta.

### **Articolo 38 (Referendum)**

1. I referendum possono essere indetti dal Consiglio provinciale, con deliberazione approvata dai due terzi dei consiglieri assegnati, relativamente agli atti di propria competenza, oppure dietro richiesta che rechi almeno diecimila sottoscrizioni autenticate e raccolte nei cinque mesi precedenti, di cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Provincia, oppure da dieci consigli comunali che rappresentino una popolazione di almeno quindicimila abitanti.
2. Sono ammessi referendum abrogativi solamente su scelte di interesse locale che investono il territorio e l'ambiente nonchè su materie di programmazione ampia rientranti nella sfera di competenza del Consiglio provinciale.
3. Il Consiglio può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati che, in relazione all'oggetto, il referendum si svolga solo in una porzione determinata del territorio provinciale.
4. Non sono ammessi referendum ai sensi della normativa vigente sulle seguenti materie:



- a) norme statutarie;
- b) tributi provinciali;
- c) tariffe dei servizi pubblici;
- d) il bilancio e il rendiconto della gestione;
- e) lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dell'ente;
- f) contrazione di mutui e prestiti obbligazionari.

5. Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Provincia entro novanta giorni dalla deliberazione del Consiglio provinciale o dal deposito della richiesta. Non potrà svolgersi comunque nel periodo previsto per lo svolgimento della campagna elettorale per le elezioni provinciali. In tale caso o caso di coincidenza con altre votazioni politiche, amministrative o referendarie, il Presidente della Provincia provvede all'indizione del referendum in altra data, entro i sei mesi successivi.

6. Il regolamento per la partecipazione e il decentramento determina le modalità per l'adeguata informazione dei cittadini sul contenuto del referendum.

7. La partecipazione all'istituto del referendum è ammessa ai cittadini iscritti nelle liste elettorali.

#### **Articolo 39 (Ufficio provinciale per il referendum)**

1. Il giudizio sulla regolarità, legittimità ed ammissibilità delle richieste di referendum è rimesso all'ufficio provinciale per il referendum.

2. L'ufficio provinciale per il referendum è costituito dal Presidente della Provincia, che lo presiede, dal Presidente del Consiglio, dal Presidente della prima commissione consiliare, da due consiglieri provinciali di cui uno di minoranza, dal Segretario Generale della Provincia e dal Difensore Civico, se istituito.

3. L'ufficio provinciale per il referendum decide entro sessanta giorni dal deposito della richiesta, sentiti, ove ne ravvisi l'opportunità, i promotori.

4. I referendum non possono essere effettuati più di una volta all'anno.

#### **Articolo 40 (Regolamento per il referendum)**

1. Il regolamento per la partecipazione e il decentramento prevede:

- a) l'obbligatorietà, le modalità di formazione e la composizione del comitato promotore;



- b) le modalità di raccolta delle firme;
- c) i criteri per la verifica delle firme e per la formulazione del giudizio di ammissibilità;
- d) le modalità e i termini di svolgimento del referendum e della relativa propaganda, delle operazioni elettorali e di voto, nonché gli adempimenti, i termini, le modalità e le garanzie per la regolarità delle votazioni e dello scrutinio;
- e) le modalità ed i termini di esame di eventuali reclami avverso le procedure referendarie, sui quali delibera l'ufficio provinciale per il referendum;
- f) i giorni in cui si possono tenere i referendum;
- g) le modalità per l'adeguata informazione dei cittadini sul contenuto del referendum;
- h) le modalità di organizzazione e funzionamento dell'ufficio provinciale del referendum.

#### **Articolo 41 (Validità ed effetti delle consultazioni referendarie)**

1. Il referendum esercita effetti giuridici qualora vi partecipi almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e la proposta raggiunga la maggioranza assoluta dei consensi validamente espressi.
2. Nel caso in cui il referendum consultivo sia stato indetto su iniziativa del Consiglio provinciale, il Consiglio ne discute l'esito entro novanta giorni dalla proclamazione del risultato. Entro ulteriori novanta giorni il Consiglio delibera sulla materia oggetto del referendum. Esso può deliberare difformemente dalla decisione consultiva referendaria con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
3. Nel caso in cui il referendum consultivo non sia stato indetto su iniziativa del Consiglio, il Consiglio provinciale ne discute l'esito entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato. Entro ulteriori sessanta giorni il Consiglio delibera sulla materia oggetto del referendum. Esso può deliberare in modo non conforme alla decisione referendaria con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
4. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum abrogativo, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio provinciale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
5. Il Presidente della Provincia cura che le proposte referendarie vengano munite prima della deliberazione consiliare di tutti i pareri tecnici eventualmente previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Qualora la delibera assunta a seguito di consultazione referendaria non sia attuabile senza variazione di



bilancio, il Consiglio ha facoltà di rinviare l'efficacia all'esercizio finanziario successivo.

6. Non sono ammissibili per tre anni proposte referendarie da chiunque avanzate su argomenti oggetto di referendum che abbiano avuto esito negativo per qualunque causa.

### **CAPO III° DIFENSORE CIVICO**

#### **Articolo 42 (Difensore Civico)**

1. E' istituito l'ufficio del Difensore Civico secondo le modalità previste da apposito regolamento. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della Amministrazione provinciale e delle aziende ed enti dipendenti, segnalando al Presidente della Provincia, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi nei confronti dei cittadini e degli enti locali.

2. All'ufficio del Difensore Civico deve essere eletta persona che per esperienza acquisita presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività svolta, offra garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità e obiettività di giudizio e che abbia un'età superiore a 45 anni.

3. La Provincia può mettere a servizio dei comuni, comunità montane e altri enti locali interessati, il proprio servizio di difesa civica, mediante apposite convenzioni che regoleranno i rapporti finanziari e organizzativi.

4. Il Difensore Civico non è assoggettato ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi della Provincia e dei Comuni convenzionati ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente. Svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi della Provincia. Ha diritto di accedere a tutti gli atti di ufficio e non può essergli opposto il segreto d'ufficio ed è tenuto, a sua volta, al segreto d'ufficio secondo le norme di legge.

#### **Articolo 43 (Modalità dell'elezione)**

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio provinciale con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio.

2. Dopo la seconda votazione, se non si è raggiunta la maggioranza prevista, è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, da tenersi in una seduta successiva.



3. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
4. Il Difensore Civico dura in carica per un periodo massimo di cinque anni con possibilità di rielezione immediata per una sola volta, e può essere revocato dal Consiglio provinciale con la maggioranza dei due terzi dei componenti, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
5. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni anche durante periodi di vacanza o di scioglimento del Consiglio provinciale e rimane in carica fino all'elezione del successore.
6. Qualora il Difensore Civico presenti le dimissioni, le stesse sono irrevocabili e non necessitano della presa d'atto.

#### Articolo 44 (Incompatibilità)

1. Non sono compatibili con l'ufficio di Difensore Civico:
  - a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, nonché i candidati in una qualsiasi consultazione elettorale dell'ultimo quinquennio e i consiglieri dimessi o decaduti nel medesimo periodo;
  - b) i dipendenti dell'Amministrazione provinciale o dei Comuni della Provincia di Fermo o chi presti, comunque, la propria opera a favore dell'Amministrazione provinciale;
  - c) gli amministratori di enti pubblici o a partecipazione pubblica;
  - d) coloro che hanno incarichi direttivi o esecutivi in partiti o organizzazioni sindacali.
2. L'ufficio del Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di ogni funzione pubblica, con l'espletamento di attività di qualsiasi natura a favore o connesse con le funzioni della Provincia.
3. Il sopravvenire di una causa di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico, che è dichiarata dal Consiglio secondo le norme previste nel regolamento.
4. Il Difensore Civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge. Ad esso spettano l'indennità di funzione nella misura determinata dal relativo regolamento.



5. La Provincia mette a disposizione delle attività del Difensore Civico un ufficio con adeguato personale e mezzi.
6. Prima di assumere le funzioni presta giuramento nelle mani del Presidente della Provincia con la seguente formula: "Giuro di adempiere al mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".

#### Articolo 45 (Compiti del Difensore Civico)

1. Il Difensore Civico svolge indagini sull'operato degli uffici dell'Amministrazione provinciale, degli enti, istituzioni, aziende e società da essa dipendenti o di cui fa parte, al fine di rilevarne eventuali irregolarità o ritardi e di suggerire mezzi e rimedi per la loro eliminazione. Gli amministratori della Provincia e degli enti sottoposti alla sua vigilanza nonché i dipendenti sono tenuti a fornirgli le informazioni utili allo svolgimento della funzione entro sette giorni dalla richiesta.
2. In particolare spetta al Difensore Civico il potere di seguire, a tutela dei singoli cittadini, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse e ne facciano richiesta, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso gli uffici di cui ai precedenti commi.
3. Il Difensore Civico trasmette al concessionario nonché ai soggetti di cui la Provincia si avvale per la gestione dei propri servizi istanze o lamentele pervenute in Provincia.
4. Sollecita, previa informazione al Consiglio provinciale e al Segretario Generale, la Giunta o il Presidente della Provincia ad assumere i provvedimenti di propria competenza.
5. In ogni caso segnala agli organi statutari della Provincia la irregolarità e le disfunzioni riscontrate.
6. Presenta al Consiglio provinciale una relazione annuale entro il 31 gennaio, ove illustra l'attività svolta e le proposte che vengono rivolte al Presidente, alla Giunta e al Consiglio per rimuovere abusi, disfunzioni e carenze dell'Amministrazione, suggerendo soluzioni tecniche per l'efficienza, l'efficacia e la produttività dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici provinciali.



## **TITOLO IV° GESTIONE DEI BISOGNI PUBBLICI**

### **CAPO I° COLLABORAZIONE FRA ENTI**

#### **Articolo 46 (Cooperazione con i Comuni)**

1. La Provincia promuove forme di collaborazione con i Comuni compresi nel territorio provinciale.
2. Attua ogni disposizione legislativa che indichi principi e forme di cooperazione fra Comuni e Province tra loro e con la Regione al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
3. La Provincia con la collaborazione dei Comuni e sulla base dei programmi da essa predisposti persegue gli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e realizza opere e attività di rilevante interesse intercomunale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo. Per la realizzazione di tali attività può adottare, d'intesa con i Comuni, le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto.
4. La Provincia può aderire, previa deliberazione della Giunta, ad associazioni regionali e nazionali degli enti locali.

#### **Articolo 47 (Convenzioni)**

1. Nell'ambito della propria autonomia e delle finalità di promozione e sostegno dello sviluppo, sociale e civile della comunità locale, la Provincia sviluppa rapporti con altre Province, con i Comuni, con la Regione, con altri enti pubblici e privati anche attraverso convenzioni deliberate dal Consiglio su proposta della Giunta.
2. La Provincia in collaborazione con i soggetti di cui al comma 1, può partecipare alla promozione, alla organizzazione ed alla fornitura di servizi che interessano lo sviluppo economico, sociale, civile e culturale della propria comunità.
3. La Provincia collabora con lo Stato, con l'Unione Europea, con la Regione e con tutti gli altri enti ed istituzioni che hanno poteri di intervento in materie interessanti la comunità locale, al fine di accrescere il numero e le qualità dei servizi resi alla popolazione.



### **Articolo 48 (Accordi di programma)**

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata della Provincia, di uno o più Comuni, della Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente della Provincia, su parere conforme del Consiglio provinciale, qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento spetti alla Provincia, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti predetti, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro utile adempimento.
2. L'accordo può prevedere, altresì, procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente della Provincia convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della Provincia ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, nel sito Internet della Provincia ed all'albo pretorio degli enti interessati.

## **CAPO II° SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

### **Articolo 49 (Servizi Pubblici Locali)**

1. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare i fini istituzionali e sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità, direttamente o in collaborazione con altri enti o privati, nelle forme previste dalla legge.
2. Il Consiglio provinciale sceglie la forma di gestione del servizio sulla base di una valutazione comparativa delle forme di gestione previste dalla legge e in relazione alla migliore efficienza, efficacia ed economicità del servizio.
3. La Provincia può gestire in economia servizi di modeste dimensioni ovvero di particolari caratteristiche nei limiti previsti dalla legge.



4. La Provincia può altresì procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da essa costituite o partecipate.

5. E' norma generale che il rappresentante della Provincia negli organi di governo di altri enti pubblici o privati che gestiscono servizi affidati dalla Provincia, riferisca annualmente al Consiglio provinciale sull'attività svolta dall'ente e sui programmi futuri. Il Presidente della Provincia e i revisori dei conti riferiscono ogni anno al Consiglio in sede di rendiconto della gestione sul finanziamento e sul costo dei servizi pubblici, nonché sulla loro rispondenza alle esigenze dei cittadini.

### **Articolo 50 (Istituzioni e Aziende Speciali )**

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, privi di rilevanza economica, il Consiglio provinciale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali della Provincia, dotati di sola autonomia gestionale, secondo la normativa vigente (T.U.E.L.).

2 Sono organi delle istituzioni: il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero, non superiore a tre, dei componenti del Consiglio d'Amministrazione è stabilito dal Consiglio provinciale, con l'atto istitutivo.

3. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'Istituzione, con la conseguente responsabilità. È nominato dal Presidente della Provincia in seguito a pubblico concorso oppure fra i Dirigenti della Provincia.

4. L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni sono stabiliti dal presente Statuto e dai regolamenti provinciali. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Il Consiglio provinciale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

6. Per l'esercizio degli stessi servizi sociali, culturali ed educativi il Consiglio provinciale può anche costituire una o più Aziende Speciali.

7. Il Presidente della Provincia, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina e revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda



Speciale scegliendo i membri al di fuori dei componenti della Giunta e del Consiglio, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere provinciale e documentata esperienza e competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, assicurando la presenza di entrambi i sessi.

8. I revisori dei conti dell'Azienda sono nominati dalla Giunta provinciale.

### **Articolo 51 (Società di capitali)**

1. La Provincia per la gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente o minoritario capitale pubblico locale o di società a responsabilità limitata, qualora sia opportuno in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

## **TITOLO V° ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA**

### **Articolo 52 (Ordinamento finanziario e contabile)**

1. La Provincia ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse, proprie e trasferite, nell'ambito della legge sulla finanza pubblica. Ad essa spettano le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza, nonché adeguati trasferimenti per il finanziamento delle funzioni delegate o attribuite dallo Stato o dalla Regione.

2. La Provincia ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe e ha un proprio demanio e patrimonio.

3. I Dirigenti apicali, ciascuno per l'area o settore di competenza, curano la tenuta di un esatto inventario di beni demaniali e patrimoniali della Provincia, presupposto necessario per la corretta tenuta della contabilità economica e finanziaria. Essi sono personalmente responsabili delle variazioni patrimoniali, della conservazione dei beni, dei titoli ad essi assegnati. Il Dirigente del settore economico finanziario cura il riepilogo dei beni demaniali e patrimoniali.

4. I beni demaniali della Provincia possono essere dati in uso con pagamento del canone il cui ammontare é determinato dall'organo competente. I beni patrimoniali della Provincia non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni istituzionali sono, di regola, dati in locazione.



5. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, da donazioni, da riscossione di crediti sopravvenuti debbono essere impiegate nell'estinzione di passività onerose ovvero nel miglioramento del patrimonio.

### **Articolo 53 (Bilancio e programmazione finanziaria)**

1. La gestione finanziaria della Provincia si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza deliberato dal Consiglio provinciale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità, del pareggio economico e finanziario, della veridicità e della pubblicità.

2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

3. La Giunta provinciale individua i centri di costo per i quali attivare specifiche forme di rilevazione.

4. La rilevazione contabile dei costi presuppone:

a) l'individuazione di indicatori adeguati, determinati secondo le modalità suggerite dall'organismo di valutazione;

b) la sistematica raccolta dei dati imputabili alle singole unità operative al fine di pervenire alla valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della economicità della spesa, articolata per uffici, servizi e programmi.

### **Articolo 54 (Attività contrattuale)**

1. I rapporti giuridico - patrimoniali della Provincia, derivanti da compravendite, appalti o concessioni, sono disciplinati da contratti scritti in forma pubblica amministrativa ovvero per scrittura privata autenticata, previa determinazione a contrattare emessa dal Dirigente competente nella quale debbono essere indicati il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente.

2. Ai fini della scelta del contraente l'attività contrattuale della Provincia deve essere preceduta, da procedimento ad evidenza pubblica che privilegia la pubblicità, la concorrenzialità e la parità di condizioni fra gli aspiranti all'affidamento dei lavori e delle forniture dei beni e servizi, alle vendite ed agli acquisti a titolo oneroso.



3. Annualmente la Giunta provinciale, contestualmente all'approvazione del rendiconto, riferisce al Consiglio provinciale sull'attività contrattuale svolta nell'esercizio precedente, fornendo una analisi completa degli appalti effettuati. Il Consiglio prende atto ovvero formula rilievi di competenza.

4. Il Consiglio provinciale approva i regolamenti di contabilità, di alienazione del patrimonio e dei contratti. Il regolamento dei contratti stabilisce i casi e le condizioni nei quali può derogarsi dalle norme dei commi precedenti.

5. La Provincia si attiene alle procedure previste dalla normativa dell'Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

6. La Provincia, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

### **Articolo 55 (Revisione economico-finanziaria)**

1. I Revisori dei Conti hanno diritto di accesso agli atti e documenti della Provincia; possono depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi provinciali; possono essere chiamati ad intervenire, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta, secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti. La presenza di almeno un Revisore è comunque obbligatoria quando gli organi discutono i bilanci ed i conti consuntivi.

2. Il Collegio dei Revisori secondo le disposizioni del regolamento di contabilità:

a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione;

b) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa;

c) redige apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo, nella quale saranno altresì espressi rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;

d) esercita tutte le altre funzioni di controllo e certificazione assegnategli dalle leggi dello Stato.

3. Il Consiglio provinciale nella sua funzione di controllo e di indirizzo si avvale, secondo le modalità fissate nel regolamento di contabilità, della collaborazione del Collegio dei Revisori per consulenza contabile e finanziaria su piani e programmi che richiedono impegno economico, nonché per analisi generali sul governo dell'ente.



4. I Revisori rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio provinciale.

5. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni della Provincia, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuibili a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione.

### Articolo 56 (Controllo interno)

1. Per la verifica, in costanza di tempo, dei fatti gestionali sono istituiti i seguenti strumenti di controllo interno, a supporto degli organi di governo e del Direttore Generale, se nominato:

- a) controllo strategico;
- b) controllo di gestione;
- c) controllo della regolarità amministrativa;
- d) organismo di valutazione;

2. Il controllo strategico si attua annualmente in sede di approvazione del rendiconto, comparando la relazione illustrativa di accompagnamento al conto consuntivo, con l'attuazione del programma di mandato previsto dal presente statuto.

3. Il controllo di gestione é finalizzato ad esaminare, per ciascun servizio, la gestione economicamente corretta delle risorse disponibili e di quelle impiegate, nonché a verificare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. La struttura preposta al controllo di gestione é nominata dal Presidente della Provincia, sentita la Giunta provinciale, a cui riferisce i risultati dell'azione.

4. Il controllo della regolarità amministrativa, ispirato al principio di autotutela dell'Amministrazione è finalizzato al rispetto delle procedure.

5. L'organismo di valutazione é preposto alla misurazione dei risultati di gestione dei Dirigenti, comparandoli con le risorse finanziarie assegnate, con quelle umane a disposizione e con gli obiettivi prefissati annualmente dagli organi di governo secondo le modalità indicate dal D.Lgs. 150/2009. Riferisce agli organi di governo sul conseguimento degli obiettivi da parte dei Dirigenti per le conseguenti determinazioni. Per la nomina a componente del nucleo di valutazione é richiesta un'alta specializzazione professionale appositamente documentata.



6. L'impianto dei controlli interni, la loro costituzione e il loro funzionamento sono disciplinati da apposito regolamento.

## TITOLO VI° ORDINAMENTO FUNZIONALE

### Articolo 57 (Organizzazione funzionale)

1. L'organizzazione della Provincia rispetta il principio secondo cui agli organi di governo spetta la funzione politica di indirizzo e controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore Generale se nominato e ai Dirigenti spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi prettamente operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile.
2. L'organizzazione della Provincia si articola in settori, concepiti quali aggregazioni di unità organizzative omogenee.
3. I settori possono essere aggregati in aree di coordinamento determinate dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 6.
4. E' possibile l'istituzione di servizi autonomi collocati al di fuori di ogni area.
5. Alla direzione dei settori è preposto personale con qualifica dirigenziale.
6. L'incarico di coordinamento dell'area è affidato dal Presidente della Provincia, sentita la Giunta provinciale, a personale con qualifica dirigenziale per un periodo di tempo determinato, eventualmente rinnovabile di anno in anno. In caso di attribuzione a Dirigenti responsabili di settori di attività, il coordinamento di Area si cumula con tale funzione e comporta l'assegnazione di un trattamento economico aggiuntivo.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le modalità di attuazione del presente articolo.

### Articolo 58 (Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)

1. La Provincia disciplina, con apposito regolamento, l'organizzazione della struttura funzionale ad assolvere le proprie funzioni attraverso l'adozione di un'attività amministrativa efficiente ed efficace, informata a principi di economicità, speditezza, trasparenza ed imparzialità.



2. Il regolamento di cui al comma 1 si ispira, tra l'altro, ai seguenti principi:

- a) articolazione flessibile della organizzazione degli uffici e dei servizi in relazione alla natura delle attività da svolgere ed in funzione del programma di governo;
- b) revisione periodica della dotazione complessiva del personale secondo le vigenti disposizioni;
- c) diversificazione degli incarichi dirigenziali e mobilità degli stessi ove consentito dai requisiti di professionalità e di esperienza;
- d) valutazione periodica dei risultati di gestione;
- e) potere - dovere dei Dirigenti di gestire le risorse, anche umane, assegnate al settore di propria competenza;
- f) potere - dovere del Direttore Generale, se nominato, o del Segretario Generale di operare la mobilità del personale assegnato ai singoli servizi, sentiti i Dirigenti di settore interessati;
- g) definizione delle specifiche competenze della struttura burocratica ed in particolare dei Dirigenti, del Segretario Generale e del Direttore Generale, se nominato.

3. E' istituita la conferenza dei coordinatori di area per ricercare e definire attività di pianificazione, programmazione, raccordo e coordinamento delle attività di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica di competenza dei diversi settori, nonché per lo svolgimento di funzioni propositive e consultive in ordine ad aspetti funzionali, gestionali ed organizzativi di interesse generale dell'ente. Per la trattazione di problemi la conferenza dei coordinatori può essere allargata alla partecipazione dei Dirigenti di settore. E', altresì, istituita la conferenza dei Dirigenti di settore.

4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina attribuzioni, ambito d'intervento ed organizzazione funzionale di entrambe le conferenze, nonché i rapporti delle stesse con gli organi istituzionali e gestionali dell'ente.

### **Articolo 59 (Dirigenti)**

1. I Dirigenti dei settori sono preposti, secondo le norme del presente statuto e del regolamento di organizzazione, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili dell'attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono.

2. I Dirigenti dei settori sono individuati e nominati con atti del Presidente della Provincia, nei modi indicati negli articoli successivi.



3. I Dirigenti, nell'ambito dei principi fissati dal presente statuto, provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati, a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Presidente della Provincia e dalla Giunta provinciale, nei modi previsti dalle norme vigenti.

4. le specifiche competenze ed attribuzioni dei Dirigenti sono definite, nel rispetto dei principi e delle norme delle leggi dello Stato, nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, tenendo conto che comunque ad essi competono:

- 1 a) la gestione delle risorse finanziarie ed umane ad essi annualmente assegnate;
- 2 b) la pronta esecuzione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e delle direttive impartite dal Presidente della Provincia e dal Direttore Generale, se incaricato;
- 3 c) la rappresentanza dell'ente nell'ambito delle conferenze dei servizi e degli altri procedimenti istruttori complessi;
- 4 d) l'emissione delle ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle contingibili ed urgenti;
- 1 e) l'espletamento delle procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi.

5. I Dirigenti possono delegare le funzioni di cui ai commi precedenti al personale a essi sottoposto avente qualifica direttiva.

6. Il Presidente della Provincia può delegare ai Dirigenti ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

7. L'Amministrazione provinciale individua le strutture organizzative per la cui direzione si richiede il possesso di specifici titoli di studio e della eventuale relativa abilitazione professionale.

### **Articolo 60 (Principi per il conferimento di incarichi dirigenziali)**

1. Per la direzione di unità organizzative, i relativi incarichi sono conferiti dal Presidente della Provincia ai Dirigenti in base ai seguenti requisiti:

- a) requisiti professionali adeguati alla funzione da svolgere;
- b) attitudine ad assumere le responsabilità connesse con la funzione da svolgere;
- c) risultati conseguiti ed accertati in sede di valutazione, nello svolgimento di attività gestionali, rilevanti agli effetti degli incarichi da conferire.



2. I criteri e le procedure di assegnazione degli incarichi saranno definiti dal regolamento di organizzazione .

**Articolo 61 (Costituzione di rapporti dirigenziali o di elevato contenuto specialistico a tempo determinato)**

1. La Provincia può provvedere alla copertura dei posti vacanti di qualifica dirigenziale o di elevata ovvero particolare specializzazione, con contratto a tempo determinato.

2. Alla instaurazione di rapporti di cui al comma 1 si può procedere, oltre che con modalità di selezione ad evidenza pubblica, mediante costituzione diretta disposta a seguito di apposito provvedimento del Presidente della Provincia adottato, sentita la Giunta provinciale, previo accertamento del possesso degli specifici requisiti culturali e professionali per la copertura di incarichi dirigenziali indicati nello stesso provvedimento di assunzione.

3. La durata contrattuale, che non può eccedere quella del mandato del Presidente della Provincia, è determinata dal provvedimento presidenziale di conferimento dell'incarico in relazione agli obiettivi perseguiti.

4. I rapporti a tempo determinato di cui al presente articolo possono essere costituiti anche per la copertura di posti di qualifica dirigenziale o di elevata ovvero particolare specializzazione non previsti nella dotazione organica dell'Ente nel rispetto dei limiti di legge.

5. Il Presidente della Provincia, sulla base delle scelte programmatiche del Consiglio, può ricorrere per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

6. I provvedimenti di incarico devono indicare, oltre al curriculum dell'incaricato, l'oggetto della prestazione, le modalità di assolvimento, l'ammontare del compenso, la durata.

**Articolo 62 (Direzione politica e dirigenza)**

1. Al Presidente della Provincia ed alla Giunta, nell'ambito della funzione politica di indirizzo e controllo, e secondo le rispettive attribuzioni disciplinate



dallo Statuto, compete la determinazione degli obiettivi da perseguire e la definizione dei programmi da realizzare, nonché l'emanazione delle direttive generali per la relativa attuazione e la verifica dei risultati conseguiti.

2. La Giunta provinciale, con la collaborazione, l'ausilio e l'apporto propositivo del Segretario Generale, del Direttore Generale se nominato, e dei Dirigenti definisce periodicamente, e comunque entro i termini prescritti, gli obiettivi ed i programmi gestionali anche attraverso l'adozione del piano esecutivo di gestione.

### **Articolo 63 (Responsabilità dei Dirigenti e verifica dei risultati)**

1. I Dirigenti sono responsabili dell'efficiente ed efficace assolvimento delle attività cui sono preposti, con particolare riguardo alla complessiva organizzazione delle risorse umane e strumentali, all'impiego dei mezzi affidati, all'attuazione dei piani annuali di azione, nonché al raggiungimento degli obiettivi indicati dai programmi dell'amministrazione e rispondono, nei confronti del presidente e Direttore Generale, se nominato, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

### **Articolo 64 (Segretario Generale)**

1. Il Segretario Generale della Provincia é nominato dal Presidente della Provincia, da cui dipende funzionalmente, ed é scelto tra gli iscritti nell'apposito Albo nazionale.

2. Titolare della funzione di sovrintendenza e coordinamento della struttura operativa della quale costituisce momento di sintesi e di raccordo attraverso il Presidente, svolge attivamente compiti di collaborazione anche propositiva e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi della Provincia in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

3. Per quanto riguarda la nomina, lo stato giuridico, il trattamento economico, la conferma e la revoca del Segretario Generale della Provincia si applicano le disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e quelle del presente statuto.

### **Articolo 65 (Funzioni del Segretario Generale della Provincia)**

1. Il Segretario Generale della Provincia assume le seguenti funzioni fondamentali:



- a. collabora, riferisce e assiste gli organi dell'ente, al fine di valutare la conformità dell'azione dell'ente alle norme legislative, statutarie e regolamentari; in tale contesto il Segretario ha capacità propositiva riguardo all'organizzazione e al funzionamento della gestione amministrativa e ha potere di iniziativa in ordine agli aspetti di legittimità e a quelli attinenti all'organizzazione e al funzionamento dell'ente;
  - b. riceve le dimissioni del Presidente, degli assessori e dei consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;
  - c. roga i contratti nei quali la Provincia è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
  - d. assolve all'alta direzione complessiva dell'ente e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività, quando non sia stato nominato il Direttore Generale.
2. La specificazione delle competenze ed attribuzioni Segretario Generale risulta definita, nel rispetto dei principi e delle norme delle leggi dello Stato, nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

#### **Articolo 66 (Vice Segretario Generale della Provincia)**

1. La Provincia ha un Vicesegretario Generale, nominato dal Presidente della Provincia fra i Dirigenti di settore, che svolge le funzioni vicarie del Segretario Generale nei casi di sua assenza o impedimento senza necessità di alcun ulteriore provvedimento; coadiuva il Segretario stesso nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il Vicesegretario Generale può prendere parte, quale collaboratore del Segretario Generale, alle sedute del Consiglio provinciale e della Giunta provinciale senza capacità di intervento se non in posizione vicaria.

#### **Articolo 67 (Direttore Generale)**

1. Al fine di sovrintendere al processo di pianificazione e di introdurre misure operative per il miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della struttura provinciale, il Presidente - previa deliberazione della Giunta provinciale - può nominare un Direttore Generale anche al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato.
2. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Presidente della Provincia che lo ha conferito. Il Presidente può procedere alla revoca del Direttore Generale previa deliberazione della Giunta nel caso in cui



egli non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

3. Il Presidente della Provincia con l'atto di nomina del Direttore Generale ne specifica le funzioni, il trattamento economico e il coordinamento delle competenze col Segretario Generale onde realizzare fra le due figure il pieno accordo operativo e funzionale.

4. Qualora non intenda procedere alla nomina di un Direttore Generale esterno all'ente, il Presidente può conferire tali funzioni al Segretario Generale.

### **Articolo 68 (Funzioni del Direttore Generale)**

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo della Provincia secondo le direttive impartite dal Presidente, da cui dipende funzionalmente. In particolare sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti coordinandone l'attività; a tal fine essi rispondono al Direttore Generale, ad eccezione del Segretario Generale.

2. Il Direttore Generale, sentiti i Dirigenti e tenute presenti le direttive e gli indirizzi ricevuti dal Presidente della Provincia, predispose di concerto con i Dirigenti una proposta di Piano esecutivo di gestione annuale contenente il piano dettagliato degli obiettivi.

3. Le ulteriori funzioni del Direttore Generale sono definite dal regolamento di organizzazione.

### **Articolo 69 (Polizia provinciale)**

1. La Provincia, nell'ambito del suo territorio e delle proprie competenze, assicura l'osservanza delle normative in vigore attraverso il servizio di Polizia provinciale.

2. La materia è disciplinata da apposito regolamento.



## **TITOLO VII° DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 70 (Revisione dello Statuto provinciale)**

1. L'iniziativa della revisione dello Statuto provinciale appartiene a ciascun Consigliere provinciale e alla Giunta.
2. Prima di procedere all'approvazione della proposta di revisione, il Consiglio provinciale, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può deliberare di sottoporre le proposte di revisione dello Statuto a forme di consultazione di associazioni, organizzazioni ed enti.
3. Le modificazioni soppressive, sostitutive, aggiuntive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio provinciale con la procedura di cui all'articolo 6, quarto comma, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
5. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.



Visto  
Il Segretario Generale  
della Presidenza del Consiglio dei Ministri

